



PROVINCIA DI FROSINONE

AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2514 DEL 24/09/2026

TIPO ATTO: SENZA IMPEGNO

ADOTTATO DA: DI LEGGE IVAN

REDATTORE: PIUCCI RAFFAELLA

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - PROCEDIMENTO DI A.U.A. RICOMPRENDEnte AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA EX ART. 269 DEL D.LGS. N.152/2006 SOCIETÀ: FATTORIA IL NIDO SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA - C.F. E P.IVA 03511600409 ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO DI GALLINE OVAIOLE SEDE LEGALE: VIA E. FORLANINI, N.11- 47122 FORLÌ (FC) E STABILIMENTO: VIA QUERCIA GROSSA, SNC - 03020 CASTRO DEI VOLSCI (FR)

IL DIRIGENTE

VISTO il Provvedimento n. 4299 del 04.02.2026 con cui è stato conferito all'Ing. Ivan Di Legge l'incarico di direzione del Settore Ambiente.

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale

PREMESSO che

- con note acquisite al protocollo della Provincia di Frosinone ai nn. 16620-16622-16624 del 09/05/2025, l'Istante FATTORIA IL NIDO SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA (di seguito Società/Ditta ovvero Gestore), con sede legale in Via E. Forlanini, n. 11- 47122 Forlì (FC) e stabilimento in Via Quercia Grossa, snc – 03020 Castro dei Volsci – Frazione Vallefratta (FR) ha presentato, per il tramite del SUAP del comune di Castro dei Volsci (di seguito SUAP) in delega alla CCIAA di Frosinone, Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.), ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., per i seguenti titoli ambientali:
 - art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 59/2013: autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – nuova (competenza comunale);
 - art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 59/2013: autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – **nuova (competenza provinciale)**;
 - comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 – nuova (competenza comunale);
- la stessa istanza è risultata formalmente corretta, giusta Analisi Tecnica di controllo formale prot. n.17136 del 13/05/2025.

CONSIDERATO che

- con nota prot. n. 25064 del 11/07/2025, la Provincia di Frosinone ha indetto Conferenza di Servizi ID N. 27-2025-AUA836 (di seguito CdS) di cui all'art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 *bis* della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
- all'esito dei lavori di detta CdS, la Provincia di Frosinone ha adottato la Determinazione di Conclusione Negativa n. 927 del 13/04/2026, stante il parere non favorevole del Servizio Tutela e Qualità dell'Aria prot. n. 8002 del 05/03/2026;
- con nota prot. 13378 del 20/04/2026 sono pervenute le osservazioni a riscontro della Determinazione di Conclusione Negativa dalla società e successivamente lo stesse sono state trasmesse dal SUAP, acquisite al protocollo provinciale al n. 13484 del 21/04/2026;
- con nota prot. 16645 del 18/05/2026 la Provincia di Frosinone ha comunicato la formale riapertura dei lavori della Conferenza di servizi di che trattasi;
- è pervenuta all'Ufficio Attività Amministrativa e Supporto Giuridico una richiesta di integrazione prot. n. 18422 del 03/06/2026 del Settore Ambiente - Servizio Tutela e Qualità dell'Aria stante l'Analisi Tecnica;
- con nota prot. n. 19359 del 10/06/2026 ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..la Provincia di Frosinone ha comunicato la formale sospensione dei termini;
- è pervenuta per il tramite del SUAP la documentazione integrativa in atti al protocollo Provinciale al n. 23719 del 15/07/2026;
- con nota prot 27683 del 18/08/2026 la Provincia di Frosinone ha comunicato il formale riavvio dei termini della Conferenza di Servizi in parola.

ACQUISITO il seguente parere finale:

parere favorevole con prescrizioni e condizioni del Settore Ambiente nota prot. 30813 del 16/09/2026, Analisi Tecnica prot. n. 30724 del 16/09/2026, la quale riporta quanto segue:

"MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA:"

[...] C. Osservazioni e rilevamenti

Aspetti tecnici

5. Conformità art. 14 NTA A-PRQA

Il comune di Castro dei Volsci risulta ricompreso, secondo zonizzazione di cui alla Deliberazione Giunta Regionale n. 41 del 05/02/2026, (DGR 305/2021 "Riesame della zonizzazione del territorio regionale ai fini

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone
Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it
Internet: <http://www.provincia.fr.it>

della valutazione della qualità dell'aria ambiente del Lazio (artt. 3 e 4 del D.lgs. 155/2010 e s.m.i) e aggiornamento della classificazione delle zone e comuni ai fini della tutela della salute umana, in Classe 1 - comprende i comuni per i quali si osserva il superamento dei valori limite, per almeno un inquinante, e per i quali è prevista l'adozione di provvedimenti specifici.

Il Gestore, nell'allegato "IntegrazioneconallegatiperProvincia04-2026.pdf" propone il seguente intervento compensativo:

"In conformità a quanto già esposto nella relazione tecnica redatta ai sensi dell'Art. 269 del D.Lgs. 152/06, il progetto prevede l'installazione di un sistema fotovoltaico distribuito sulle coperture di tutti i fabbricati del centro zootecnico.

L'impianto, denominato "Impianto FV", è di tipo grid-connected con allaccio trifase in media tensione. Le caratteristiche tecniche principali sono le seguenti:

- Potenza nominale: 516,84 kWp
- Produzione annua stimata: 571.330 kWh
- Configurazione: 876 pannelli in silicio monocristallino e n. 4 inverter.

L'iniziativa persegue l'obiettivo di un drastico abbattimento del fabbisogno energetico da fonti fossili, coniugando la tutela paesaggistica (integrazione architettonica sulle coperture) con l'assenza di inquinamento acustico e l'azzeramento delle emissioni in situ.

L'installazione del sistema fotovoltaico rappresenta una misura strutturale di mitigazione e compensazione degli impatti ambientali del centro zootecnico. Sulla base dei dati ISPRA 2025 (rif. Rapporto "Indicatori di efficienza e decarbonizzazione"), che riflettono un mix elettrico nazionale sempre più decarbonizzato, sono stati adottati i seguenti fattori di emissione per il calcolo dei benefici ambientali:

Analisi delle Emissioni Indirette e Bilancio Energetico

Il cuore del ragionamento ambientale risiede nella distinzione tra la produzione totale dell'impianto e l'autoconsumo legato alla gestione dell'allevamento.

Considerato che il consumo elettrico annuo stimato per le utenze del centro zootecnico (ventilazione, illuminazione, impianti raccolta uova, alimentazione e abbeveraggio) è pari a circa 75.000 kWh/anno, si delinea il seguente scenario:

1. Attraverso l'autoconsumo (fisico o virtuale), l'azienda azzerava le proprie emissioni indirette. La quota di 75.000 kWh, anziché essere prelevata dalla rete nazionale, viene soddisfatta da fonte rinnovabile, evitando l'immissione in atmosfera di circa 16.125 kg di CO₂ annui direttamente riconducibili ai consumi interni.
2. L'energia eccedente prodotta dall'impianto, pari a circa 496.330 kWh/anno (571.330 - 75.000), viene immessa in rete, contribuendo alla riduzione del fabbisogno di energia da centrali termoelettriche per altri utenti. Questo surplus genera un beneficio ambientale collettivo pari a una riduzione di ulteriori 106.711 kg di CO₂.
3. Il bilancio emissivo globale dell'azienda migliora drasticamente. Il "credito" di emissioni evitate (totale 122,8 tonnellate di CO₂/anno) agisce come fattore di compensazione indiretta anche per le emissioni di gas climalteranti e inquinanti tipiche dell'attività zootecnica (come il metano o l'ammoniaca), migliorando l'indice di sostenibilità complessivo del sito ai sensi dell'AUA.

In sintesi, l'intervento non solo rende il centro zootecnico energeticamente autosufficiente e "Carbon Neutral" per quanto concerne i consumi elettrici, ma trasforma la struttura in un polo di produzione energetica pulita, con un saldo ambientale ampiamente positivo che mitiga l'impatto complessivo dell'insediamento sul territorio.

Si prende atto dell'intervento proposto dal Gestore. Si evidenzia che, risultando emissione di sostanza inquinante "polveri" esclusivamente da punti emissivi riconducibili ad attività scarsamente rilevanti (silos di stoccaggio mangimi E1 ad E6), non risulta applicabile, al caso di specie, l'articolo 14 richiamato. [...]

Per quanto sopra, relativamente alla matrice emissioni in atmosfera, non risultano criticità al rilascio del titolo richiesto dal Gestore. Risulta opportuno che vengano rispettate almeno le seguenti condizioni:... [...]"

RITENUTO il progetto oggetto di autorizzazione conforme all'art. 14 art. 14 NTA A-PRQA

ATTESO che

- ARPA Lazio sede di Frosinone
- il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ASL di Frosinone distretto "B" Frosinone;

non hanno comunicato le proprie determinazioni entro il termine fissato con nota prot. n. 27683 del 18/08/2026

VISTE le attestazioni degli oneri istruttori provinciali dovuti dalla Società per il procedimento di A.U.A.

VISTI gli atti e la documentazione prodotta.

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 avente ad oggetto “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della Legge 7 agosto 2015, n. 124” e ss.mm.ii.;
- l’art. 14 del D.L. 24 Febbraio 2023, n.13 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n.4;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”;
- il D.P.R. n. 380/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- la Legge Regionale 27 dicembre 2019 n. 28, art.4, comma 9 “Misure per lo sviluppo economico e l’attrattività territoriale degli investimenti” e ss.mm.ii.;
- il R.D. 27 luglio 1934 n.1265 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie” e ss.mm.ii.;
- la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e ss.mm.ii.;
- la Legge 29 Luglio 2021 n. 108 e ss.mm.ii.;
- la D.C.R. n. 8 del 05 Ottobre 2022 “Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria”;
- articolo 12 del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR);
- l’ articolo 10, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”, che proroga al 31 dicembre 2026 la c.d. Conferenza di Servizi “accelerata” .

VERIFICATO che, sulla base dell’esito positivo della Conferenza di Servizi *de qua*, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 59/2013 per l’accoglimento dell’istanza.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è la Dott.ssa Raffaella Piucci.

ATTESO che nei confronti della Responsabile del Procedimento (Dott.ssa Raffaella Piucci) e del Dirigente firmatario del presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell’Art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, dell’art.1 comma 9 della Legge n. 190/2012 e del D.P.R. n. 62/2013.

VISTO l’art. 107, commi 2 e 3 lett. f), del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

ACCERTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate

- **di adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)**, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, in favore della Società : FATTORIA IL NIDO SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA - C.F. e P.IVA 03511600409 con Sede Legale: Via E. Forlanini, n.11- 47122 Forlì (FC) e Stabilimento: Via Quercia Grossa, snc – 03020 Castro dei Volsci (FR, per il seguente titolo
 - ✓ **art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 59/2013: autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.** con l’obbligo dell’osservanza delle disposizioni di Legge e prescrizioni contenute nel seguente **Punto 1)**.

Punto 1)

- a) Il Gestore, a seguito della messa a regime dell'impianto, dovrà procedere a:
- effettuare una campagna di rilevazione delle emissioni odorigene con cadenza semestrale, per i primi due anni di esercizio, articolata come segue: una sessione a metà ciclo di accrescimento (fase di massima stabulazione dei capi); una sessione in ciclo secco (fase di svuotamento e pulizia dei capannoni);
 - eseguire i campionamenti e le analisi con metodologia olfattometrica dinamica EN 13725, sui punti emissivi caratteristici (capannoni/ventilatori e, se del caso, aree di movimentazione lettiera);
 - utilizzare i risultati per: determinare i tassi di emissione odorigeni (OUE/s) effettivi delle sorgenti; aggiornare il modello di dispersione in modo conforme al Decreto Direttoriale 309/2023, con valutazione delle isoconcentrazioni ai ricettori sensibili e confronto con i relativi valori di accettabilità.
 - predisporre, a valle delle due campagne annuali, uno studio di impatto odorigeno aggiornato, redatto secondo i criteri e i limiti del Decreto Direttoriale 28/06/2023, n. 309, comprensivo di: elencazione e localizzazione dei ricettori sensibili; risultati modellistici espressi in termini di concentrazioni di picco (OUE/m³) ai percentili prescritti; verifica del rispetto dei valori di accettabilità per le classi di ricettori interessate; eventuali ulteriori misure correttive/mitigative, qualora emergessero criticità localizzate;
- I risultati dei campionamenti, lo studio di impatto odorigeno e tutta la documentazione tecnica afferente, dovranno essere trasmessi alla Provincia di Frosinone, ad ArpaLazio, al Comune e al distretto ASL di competenza.
- b) Il Gestore dovrà assicurare, durante l'intera gestione dell'attività, tutto quanto previsto dalla BAT (Best Available Techniques) - attività indicate al punto 6.6 dell'allegato I della direttiva 2010/75/UE, ovvero: «6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini».
- c) Il Gruppo elettrogeno di emergenza potrà entrare in funzione per un massimo di 500 (cinquecento) ore l'anno; le ore di funzionamento dovranno essere rilevate e archiviate in apposito registro da conservare per essere reso disponibile all'autorità competente per il controllo. Se il limite di ore viene superato, l'impianto dovrà sottostare ai regimi autorizzatori e alle prescrizioni previste per un impianto di uguale potenza termica nominale.
- d) Il Gestore dello stabilimento dovrà eseguire la manutenzione dei sistemi di abbattimento, ove presenti, in modo sistematico, pianificato ed idoneo a garantirne, in ogni condizione, il loro corretto funzionamento e la loro efficienza di abbattimento degli inquinanti.
- e) Il Gestore dello stabilimento deve adottare apposito registro, sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle Appendici 1 e 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., con pagine numerate e firmate dallo stesso, in cui devono essere annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti e malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e interruzione del normale funzionamento dell'impianto. Tale registro dovrà essere a disposizione dell'Autorità Competente al controllo.
- f) Compilare il registro di manutenzione degli impianti, nel quale devono essere riportati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che vengono eseguiti, con descrizione dettagliata delle operazioni condotte.
- g) Ai sensi dell'art. 271, comma 14 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente deve essere informata entro le 8 ore successive mentre il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio di sistemi di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei suddetti valori, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi.
- h) Le emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria, esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti, sono in tutti i casi soggette ad autorizzazione se specificamente destinati all'evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro.
- i) Tutti i punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati all'interno dello stabilimento mediante apposizione di idonee segnalazioni.
- j) L'ubicazione e la quota di tutte le emissioni devono essere conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territorialmente competenti in materia di igiene e sanità pubblica.
- k) L'impresa è tenuta ad eseguire le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi e le ispezioni ai fini dell'esercizio del controllo delle emissioni da parte degli organi competenti. I camini per lo scarico in atmosfera devono essere provvisti di idonee prese per la misura del campionamento degli effluenti e devono essere posizionate in accordo con quanto indicato dalle norme vigenti UNI. Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, la piattaforma di lavoro deve essere conforme a quanto indicato dalle vigenti norme UNI. Devono inoltre essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone
Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it
Internet: <http://www.provincia.fr.it>

- l) Il Gestore dello stabilimento, in caso di modifica dell'impianto autorizzato, è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- m) In caso di cessazione dell'attività degli impianti autorizzati il gestore dovrà riconsegnare alla Provincia l'autorizzazione e dovrà comunicare per iscritto alla Provincia, alla Sezione Provinciale dell'ARPA Lazio ed al Comune di competenza la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi, secondo le modalità previste dalla Legge.

Si dispone

- a) l'invio al SUAP, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al richiedente, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013 del presente provvedimento e della seguente documentazione:
 - Planimetria Generale Allevamento (file denominato *PlanimetriaGeneraleAllevamento.pdf*), prodotto in allegato al prot. n. 38587 del 31/10/2025;
 - Planimetria Allevamento (file denominato *TAVOLA-PLANIMETRIA.PDF*) prodotto in allegato al prot. n. 38586 del 31/10/2025
- a) l'invio a tutti i soggetti coinvolti nella Conferenza di Servizi *ID N. 27-2025-AUA836*, come sopra indetta e svolta, del presente atto di adozione di A.U.A. compreso di allegati.
- b) che il presente provvedimento di adozione sostituisce le autorizzazioni settoriali ambientali per gli stessi titoli, a far data dal rilascio del provvedimento conclusivo di AUA da parte del SUAP;
- c) che il SUAP dovrà trasmettere il **provvedimento conclusivo di A.U.A.** a:
 - Provincia di Frosinone;
 - ARPA Lazio – Sede di Frosinone;
 - ASL di Frosinone, S.I.S.P. del Distretto Sanitario territorialmente competente;
- d) che il Gestore deve custodire, presso l'impianto, il provvedimento di autorizzazione e i relativi allegati in originale che devono essere resi disponibili agli incaricati delle attività di controllo; inoltre, deve custodire la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia;
- e) che le comunicazioni relative agli assolvimenti delle prescrizioni contenute nei suddetti punti siano trasmesse dal Gestore direttamente a questo Ente, senza intermediazione del SUAP;
- f) di rinviare alla competenza del SUAP la possibilità di ricomprendere nel provvedimento conclusivo di rilascio dell'A.U.A. eventuali titoli di competenza Comunale.

Si rammenta che:

- a) l'AUA **ha durata pari a quindici anni** a decorrere dalla data del rilascio, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013;
- b) l'istanza di rinnovo dell'AUA deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013; l'istanza deve essere corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013;
- c) l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'AUA, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 59/2013;
- d) il Gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, come definita dall'art. 2 lettera f) del D.P.R. n. 59/2013, deve dare comunicazione all'autorità competente, art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013;
- e) il Gestore che intende effettuare una modifica sostanziale, come definita dall'art. 2 lettera g) del D.P.R. n. 59/2013, dovrà presentare una nuova domanda di A.U.A., ai sensi dell'art. 6 comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

Si avverte che:

- a) il Gestore deve fornire alle Autorità competenti l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo dei campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni;
- b) **il presente atto viene adottato, fatti salvi i diritti di terzi, unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; non costituisce, pertanto, presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto.** Sono fatti salvi eventuali concessioni, autorizzazioni e nulla osta in materia: urbanistica, edilizia, idraulica, igienico-ambientale, sismica, paesaggistica, archeologica, acustica, ecc.;
- c) il Gestore dovrà sottoporsi a tutte le ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie adottare per effetto dell'emanazione di Leggi e regolamenti. Per tutto quanto non previsto nel punto 1 del presente atto s'intende richiamata la normativa vigente in materia di tutela della qualità dell'aria;
- d) la mancata osservanza delle disposizioni di Legge e prescrizioni autorizzative, nonché quelle che in materia potranno essere emanate successivamente, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone
Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it
Internet: <http://www.provincia.fr.it>

- e) secondo quanto disposto dal DPR 445/00, art. 73, il soggetto che ha adottato il presente atto è esente da ogni responsabilità per gli atti emanati sulla base di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi;
- f) la Provincia di Frosinone si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge n. 241/1990.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di ricevimento.

La presente determinazione, assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e trasparenza amministrativa attraverso l'Albo pretorio informatico dell'Ente ai sensi dell'art. 32, comma 5 delle Legge 18-06-2009 n. 69, come modificato dall'art. 2, comma 5, D.L. 30-12-2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-02-2010 n. 25.

Frosinone, 24/09/2026

Documento firmato digitalmente da

DI LEGGE IVAN